Repertorio n	
Del	

CONTRATTO D'APPALTO

L'ann	o duemila	. il giorno	del mese di	, presso
				sono comparsi i signori:
a)	residente in l esclusivamer Gagliole MC Responsabile	Matelica MC via Bran nte in nome, per cont in Piazza Matteotti n. e del Settore Lavori Pi	nante 1/B, che dichiara o e nell'interesse del (.1 c.f.268590437, che r ubblici.	954 c.f.BTTSDR54P06B474G, a di intervenire in questo atto Comune di Gagliole, con sede in rappresenta nella sua qualità di te 'stazione appaltante';
b)				
,	nato/a a	il	c	.f
				ale
	che agisce qu	uale impresa appaltar	nte in forma singola	
	Capogruppo	mandataria dell'asso	ciazione temporanea d	ssociazione temporanea di imprese di imprese di tipo(I)
	Partita Iva		e Codice Fisca	ale
				ale
	Partita Iva		e Codice Fisca	ale
	4 - impresa _			
	con sede in_			
	Partita Iva		e Codice Fisca	ale
	Nonché dell'ir	npresa ^(II)		
	con sede in_			
	Partita Iva		e Codice Fisc	ala

Cooptata ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del regolamento generale approvato con DPR 21 dicembre 1999 n.554.

Di seguito, nel presente atto, denominato semplicemente 'appaltatore';

Comparenti delle cui identità personali e capacità giuridiche io Segretario comunale sono personalmente certo.

Di comune accordo, le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

INDICE

PREMESSO

TITOLO I	- DISPOSIZIONI	GENERALI
----------	----------------	-----------------

Articolo 1	Oggetto del contratto.
Articolo 2	Ammontare del contratto.
Articolo 3	Condizioni generali del contratto.

Articolo 4 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione lavori.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5	Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
Articolo 6	Penale per i ritardi – Premio di accelerazione.
Articolo 7	Sospensioni o riprese dei lavori.
Articolo 8	Oneri a carico dell'appaltatore.
Articolo 9	Contabilità dei lavori.
Articolo 10	Invariabilità del corrispettivo.
Articolo 11	Variazioni al progetto e al corrispettivo.
Articolo 12	Pagamento in acconto e pagamento a saldo.
Articolo 13	Ritardo nei pagamenti.

Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

Articolo 15 Risoluzione del contratto.

Articolo 16 Controversie.

TITOLO III - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 17	Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.
Articolo 18	Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere.

Articolo 19 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

Articolo 20 Subappalto.

Articolo 21 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

Articolo 22 Obblighi assicurativi.

<u>TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI</u>

Articolo 23	Documenti che fanno parte del contratto.
Articolo 24	Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
Articolo 25	Spese di contratto, imposte e trattamento fiscale.

PREMESSO

-	Che con delibera di Giunta n	in data	, è stato approvato il
	progetto esecutivo dei lavori di 'RIPRIS	TINO DEL PARCHEGGIO PU	JBBLICO INTERESSATO DA
	DISSESTI SITO NELLA FRAZIONE DI A	CQUOSI DENOMINATO "PI	IAZZA CADUTI DI TUTTE LE
	GUERRE' per un importo dei lavori da a	appaltare di euro 196.589.61	di cui euro 192.319.18 oggetto
	dell'offerta di ribasso ed euro 4.270,43		
	appaltante e non oggetto dell'offerta.		•
	Cho in cognito a		i lavori cono stati aggiudicati
-	Che in seguito a al sunnominato appaltatore, che ha offo	erto un ribasso nercentuale d	, i lavoi i sono stati aggiudicati del %:
-	Che ai sensi dell'articolo 71, comma 3 d		
	procedimento e l'appaltatore hanno so		rabilità in data,
	rubricato al protocollo n.	·	
	TUTT	O CIO' PREMESSO	
Le part	i convengono e stipulano quanto segue:		
·	, , ,		
	0.1 DISDOSITIONI OFNITONI		
TITOL	O I – DISPOSIZIONI GENERALI		
Artico	lo 1. Oggetto del contratto.		
1.	La stazione appaltante concede all'appa	altatora cha accetta cenza ri	serva alcuna l'annalto ner
1.	l'esecuzione dei lavori citati in premess		
	condizioni di cui al presente contratto e		
	all'osservanza della disciplina di cui al d		•
	dei contratti').		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	·		
<u>Artico</u>	lo 2. Ammontare del contratto.		
1.	L'importo contrattuale ammonta a euro		
	(diconsi euro) di cui
	a) Euro	per lavori veri e propri;	
	b) Euro	per oneri relativi all'attuazi	one dei piani di sicurezza.
2.	L'importo contrattuale è al netto d'I.V.A	A ed è fatta salva la liquidazio	one finale.
3.	Il contratto è stipulato 'a misura' ai sen	si dall'articala E2 comma 4	noriodi quarto o quinto, dol
J.	codice dei contratti e dell'articolo 45, co		
	all'applicazione, alle quantità effettivan		•
	dell'elenco prezzi contrattuale di cui all'		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	offerto dall'appaltatore.		
	In It		

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

- 1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché dalle previsioni delle tavole grafiche progettuali che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che quindi si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- 2. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali si applica il ribasso contrattuale.
- 3. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione lavori.

יטאו	5 4 . Donnelio e l'appresentanza den appartatore, direzione lavori.	
1.	Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approv DM 19 aprile 2000 n.145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di all'indirizzo, presso il	ato con
2.	Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 del capitolato generale d'appalto, i pagamenti a fa dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifici bancari. (III)	vore
3.	Ai sensi della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche ed integrazioni, l'impresa si obbliga al rispetto dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena l assoluta del contratto. (IV)	a nullità
4.	Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: (V) _ (VI) _ (VII) _ (VIII) _ (e ^(X)
5.	Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conc	luce i

- 5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, l'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.
- 6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 20 giorno dalla presente stipula.

2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 180 giorni (centootta) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi – Premio di accelerazione. (X)

- Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell'importo contrattuale, corrispondente a euro _______.
- 2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste nel capitolato speciale di appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

- 1. E' ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla realizzazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettera a), b), c) e d), del codice dei contratti.
- 2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
- 3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.
- 5. Alla sospensione dei lavori previsti dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:
 - a) L'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) Attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) Rilievi, tracciati, verifiche esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) Le vie di accesso al cantiere;
 - f) La messa a dimora di idonei locali e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori.
 - g) Passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
 - h) La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
- 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
 - L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la costruzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di eseguire il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9 . Contabilità dei lavori.

- 1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2. La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione. Il corrispettivo è

- determinato moltiplicando la quantità rilevata per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale. (XII)
- 3. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata nel capitolato speciale di appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. In ogni caso, tale computo metrico, non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
- 4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contradditorio tra le parti. Tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procedere secondo le relative speciali disposizioni.
- 6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per le lavorazioni, con la sola eccezione del prezzo, che sarà quello contrattualmente prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
- 7. La contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri economici, anche se sulla base di un solo contratto.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

- 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
- 2. In deroga da quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrono le condizioni, l'articolo 133 comma 4, 5, 6 e 7 del codice dei contratti.
- 3. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del codice dei contratti.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

- 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite del direttore dei lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sula base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'articolo 136 del D.P.R. n.554 del 1999.
- 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 45, comma 8, 134 e 135 del D.P.R. n.554 del 1999 e gli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n.145 del 2000.

Articolo 12. Pagamento in acconto e pagamento a saldo.

- Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge n.27/2020 e dal decreto legge n. 228/2021, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. (XIII)
- 2. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 7, comma 2, del capitolato generale di appalto approvato con D.M. n.145 del 2000 e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al 50% (cinquanta per cento), dell'importo contrattuale.
- 3. In deroga al comma 2 non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 15% (quindici per cento) (XIV) dell'importo contrattuale medesimo. In tale caso, l'importo residuo è liquidato con il conto finale.
- 4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore ai 30 giorni ^(XV) per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si proceda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
- 5. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) (XVI) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

- 1. In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 116 del D.P.R. n.554 del 1999 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n.145 del 2000.
- 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa costituzione in mora della stazione appaltate e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

- Il certificato di colludo è emesso entro il termine perentorio di un mese dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.
- 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
- 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante. Il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.
- 4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- 5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

- 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori chiarimenti, nei seguenti casi:
 - a) Frode nell'esecuzione dei lavori;
 - b) Inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i termini di esecuzione;
 - c) Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) Sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza qualificato motivo;
 - f) Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei tempi previsti dal contratto;
 - g) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) Proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
 - j) Perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputati.

Articolo 16. Controversie.

- 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 240 del codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima riserva, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
- 2. E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del codice dei contratti.
- 3. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Macerata ed è esclusa la competenza arbitrale.
- 4. L'organo che decide sulla controversia, decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

TITOLO III – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
 A tale fine è disposta la ritenuta a garanzia dei modi, termini e misura di cui all'articolo 7 del capitolato generale d'appalto.
- 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 118, comma 6, del codice dei contratti e dell'articolo 7 del capitolato generale di appalto, approvato con D.M. n.145 del 2000.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere.

- 1. L'appaltatore, deposita presso la stazione appaltate:
 - a) Il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n.81 del 9 aprile 2008;

- b) Eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 131, comma 3, del decreto legislativo n.163 del 2006 e dell'articolo 100 del decreto legislativo n.81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo; (XVIII)
- c) Un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento (XVIII) di cui alla lettera b).
- 2. Il piano di sicurezza e di coordinamento (XIX) di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
- 3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (XXX) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzabili.
- 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituisce causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- 5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio 'incident and injury free'.

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

- 1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo n.490 del 8 agosto 1994 e del D.P.R. n.252 del 3 giugno 1998, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 575 del 31 maggio 1965, in base alla dichiarazione, sottoscritta e rilasciata dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del D.P.R. n.252 del 1998. (XXI)
- 2. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo n.231 del 8 giugno 2001.

Articolo 20. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia incaricato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

- 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del codice dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale di appalto.
- 3. Restano comunque fermi i divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall'articolo 37, comma 11, del codice dei contratti.
- 4. La stazione appaltante non procederà (XXII) al pagamento diretto dei subappaltatori.

(oppure, in alternativa ai precedenti commi 2,3 e 4, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo		
	richiamati, l'appaltatore presta apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)		
	mediante numero in data rilasciata		
	dalla società/dall'istituto di credito agenzia /filiale d		
	pari al(XXIII) per l'importo di euro [XXIII] per l'importo del presente contratto.		
	pari al (XXIV) per cento dell'importo del presente contratto.		
2.	La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito.		
3.	3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 25%, cessa di avere effetto ed è svinco automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. (XXV)		
4.	La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua esecuzione, anche parziale ai sensi del presente contratto.		
5.	Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. n.133 del 12 marzo 2004.		
<u>Artico</u>	olo 22. Obblighi assicurativi.		
1.	Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice dei contratti, l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.		
2.	L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero		
	in data rilasciata dalla società/istituto di credito		
	agenzia/filiale di, come segue:		
	a) Per danni di esecuzione per un massimale di euro 500.000,00		
	(euro cinquecentomila/00) (XXVI) ripartito come da capitolato speciale di appalto;		
	b) Per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 2.500.000,00		
	(euro duemilionicinquecentomila/00). (XXVIII)		
	, , ,		

3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità

agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale n.123 del 12 marzo 2004.

<u>TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI</u>

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

- Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - a) Il capitolato generale di appalto approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000, per quanto non previsto dal capitolato speciale di appalto;
 - b) Il capitolato speciale di appalto;
 - c) Gli elaborati grafici progettuali;
 - d) L'elenco dei prezzi unitari individuati ai sensi degli articoli 3 e 4 del presente contratto;
 - e) I piani di sicurezza previsti all'articolo 18 del presente contratto;
 - f) Il cronoprogramma.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il codice dei contratti, il D.P.R. n.554 del 21 dicembre 1999 e il capitolato generale di appalto approvato con D.M. n.145 del 19 aprile 2000, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale di appalto.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte e trattamento fiscale.

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
- 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. (XXVIII)
- 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131 del 26 aprile 1986.
- 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che ha mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in seguito di accettazione lo sottoscrivo.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il rappresentante della stazione appaltante

L'appaltatore

- (I) Completare con le parole 'orizzontale' o 'verticale' oppure 'orizzontale e verticale', a seconda del caso.
- (II) Solo in presenza del caso specifico (impresa mandataria cooptata in una associazione temporanea di imprese già autosufficienti in termini di qualificazione). In assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.
- (III) Indicare il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalità, secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante. Al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell'appaltatore, oppure il creditore in caso di cessione dei crediti già notificata.
- (IV) Indicare una o più persone con le generalità complete.
- (V) Numero di controllo (2 cifre).
- (VI) CIN (1 cifra).
- (VII) Coordinata ABI (5 cifre).
- (VIII) Coordinata CAB (5 cifre).
- (IX) Numero di conto corrente (12 cifre).
- (X) Cancellare le parole 'premio di accelerazione' qualora questo non sia previsto.
- (XI) Indicare l'importo in cifra assoluta, sulla base dell'aliquota stabilita.
- (XII) In caso di appalto col criterio dell'offerta di prezzi unitari sopprimere le parole 'al netto del ribasso'.
- (XIII) L'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, come disciplinato dal capitolato speciale di appalto
- (XIV) Fissare una percentuale tra il 10% e il 20%.
- (XV) Indicare il termine già scelto in sede di redazione del capitolato speciale di appalto.
- (XVI) Costituiti dai 6 mesi ex art. 141, comma 1, codice dei contratti, più 24 mesi, comma 3, stessa norma.
- (XVII) Clausola applicabile qualora i lavori siano soggetti alla redazione di un piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n.81 del 2008.
- (XVIII) Completare con le parole 'e di coordinamento' qualora, in ragione dell'entità presunta del cantiere e delle sue caratteristiche di presenza di rischi, i lavori siano soggetti alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento piano di sicurezza e coordinamento, oppure completare con le parole 'sostitutivo' se il cantiere è sottratto ai predetti obblighi.
- (XIX) Per cantieri rientranti tra le fattispecie di cui all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008, sopprimere la parola (Sostitutivo). Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'articolo 90, comma 3, del decreto legislativo n.81 del 2008, sopprimere la parola (e di coordinamento).
- (XX) Completare con le parole 'direttore dei lavori' oppure 'coordinatore della sicurezza', a secondo che il cantiere sia rispettivamente sottratto o soggetto, agli adempimenti di cui agli articoli da 90 a 100 del decreto legislativo n.81 del 2008.
- (XXI) In realtà, i contratti di importo fino a euro 154.937,07 di norma sono esonerati dagli adempimenti in materia antimafia. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del D.P.R. n.252 del 1994, non possono essere stipulati contratti con soggetti ricadenti in una delle ipotesi di cui all'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R., indipendentemente dal valore dei lavori.
- (XXII) Completare con le parole 'provvede' oppure 'non provvede' , a seconda dell'operazione praticata in sede di pubblicazione di bando di gara. In base alla predetta operazione variano gli adempimenti delle parti, come previsti dalla norma citata.
- (XXIII) Indicare la società o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.
- (XXIV) La garanzia deve essere pari al 10% dell'importo del contratto. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazione di qualità, la garanzia è ridotta alla metà.
- (XXV) Completare con le parole 'regolare esecuzione' oppure 'collaudo provvisorio' a seconda del caso.
- (XXVI) Somma da indicare nel bando di gara, in genere pari all'importo dei lavori. Da verificare la conformità con il Capitolato Speciale di Appalto.
- (XXVII) Importo pari al 5% della somma assicurata ai sensi della lettera precedente, con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro 5.000.000,00
- (XXVIII) Articolo 112, comma 2, del D.P.R. n.554 del 1999.